

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 21-7927

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle NA, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Disposizioni cautelari in materia di dissesto idrogeologico nei confronti dei comuni piemontesi non ancora adeguati al PAI, per le aree a pericolosità media/moderata.



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 21-7927/2023/XI

OGGETTO:

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle NA, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Disposizioni cautelari in materia di dissesto idrogeologico nei confronti dei comuni piemontesi non ancora adeguati al PAI, per le aree a pericolosità media/moderata.

A relazione di: Gabusi, Carosso

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo con la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 tuttora vigente, nonché attraverso la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e la DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni");
- l'articolo 65, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, sancisce che "Fermo il disposto del comma 4 (le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante), le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione

del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni”.

Premesso, inoltre, che la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, recante “Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi”, ha disposto:

- di approvare i criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, dando mandato al Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica il compito di avviare la predisposizione delle carte del dissesto di tali comuni, sulla base dei criteri approvati, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;
- che il quadro del dissesto individuato dal Settore Geologico debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti) in modo tale da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione (NA) del PAI alle aree in dissesto;
- che nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e all'applicazione del su richiamato articolo 9 delle NA, o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale (PRG), i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

Richiamato che il suddetto articolo 9 bis sancisce che:

- al comma 1, “La Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.”;
- al comma 2, “I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione”.

Richiamato, inoltre, che:

- in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra richiamata DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, in data 4 dicembre 2020 sono stati applicati i provvedimenti cautelari ai sensi del sopra richiamato articolo 9 bis alle aree in dissesto dei comuni di Carrosio (DGR n. 10-2447), Denice (DGR n. 11-2448), Morbello (DGR n. 12-2449), Pareto (DGR n. 13-2450), Ponzone (DGR n. 14-2451), Spigno Monferrato (DGR n. 17-2454), Trisobbio (DGR n. 18-2455), Isasca (DGR n. 23-2460), Rifreddo (DGR n. 25-2462), Busca (loc. Valmala) (DGR n. 26-2463), Noasca (DGR n. 29-2466), Vocca (DGR n. 32-2469) e Toceno (DGR n. 33-2470);
- ai sensi dei suddetti provvedimenti, alle aree in dissesto di cui al punto precedente sono state applicate le norme di uso del suolo previste dall'articolo 9 delle NA del PAI (Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico) ad eccezione degli ambiti in dissesto a pericolosità media/moderata (Fs = frane stabilizzate, Em = esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Cn = conoidi non

recentemente riattivatisi) non normate dall'articolo 9 delle NA del PAI e la cui regolamentazione viene demandata alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

- per regolamentare gli interventi edilizi nelle aree a pericolosità media/moderata, alle stesse, con l'applicazione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 9 bis, sono state associate cautelativamente le norme proprie degli ambiti a pericolosità elevata definite dall'articolo 9 delle NA del PAI;
- i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione si sono resi necessari per prevenire fin da subito interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità nelle aree in dissesto note, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis e dell'articolo 58 della legge regionale 56/1977, i sopra citati provvedimenti cautelari approvati hanno efficacia sino all'atto di adozione di variante al PRG e ai sensi dei citati articoli i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) delle relative deliberazioni.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico":

- i comuni sopra indicati non hanno ancora provveduto ad adeguare i propri strumenti urbanistici al PAI;
- in data 10 dicembre 2023 perdono efficacia i sopra richiamati provvedimenti cautelari essendo trascorsi trentasei mesi dalla loro pubblicazione sul BURP;
- in data 27 settembre 2023 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha adottato il progetto di aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI che comprende i dissesti sui quali sono stati applicati i suddetti provvedimenti cautelari.

Richiamato che l'articolo 9 delle NA del PAI, tra l'altro, dispone che, per le aree a pericolosità media/moderata, si demanda alla regolamentazione delle stesse alle Regioni e agli Enti Locali.

Dato atto, pertanto, che, quale esito delle suddette verifiche, risulta necessario prevedere che, in attuazione dell'articolo 9 delle NA del PAI, cautelativamente fino alla variante di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, per gli ambiti a pericolosità media/moderata, di cui ai sopra elencati provvedimenti, continuino a trovare applicazione le norme d'uso del suolo proprie degli ambiti a pericolosità elevata prescritte dal medesimo articolo 9.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

delibera

di prendere atto degli esiti istruttori riportati in premessa e, conseguentemente, di stabilire, cautelativamente, che, in attuazione dell'articolo 9 delle Norme Attuative del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), di cui al DPCM 24 maggio 2001:

- a. agli ambiti in dissesto caratterizzati da pericolosità media/moderata (Fs = frane stabilizzate, Em = esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Cn = conoidi non recentemente riattivatisi) oggetto dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 56/1977, applicati ai comuni di Carrosio (DGR n. 10-2447), Denice (DGR n. 11-2448), Morbello (DGR n. 12-2449), Pareto (DGR n. 13-2450), Ponzone (DGR n. 14-2451), Spigno Monferrato (DGR n. 17-2454), Trisobbio (DGR n. 18-2455), Isasca (DGR n. 23-2460), Rifreddo (DGR n. 25-2462), Busca (loc. Valmala) (DGR n. 26-2463), Noasca (DGR n. 29-2466), Vocca (DGR n. 32-2469) e Toceno (DGR n. 33-2470), continui ad associarsi la normativa di uso del suolo propria degli ambiti a pericolosità elevata contenuta nel medesimo articolo 9 del PAI;
- b. la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di frane stabilizzate (Fs) è quella dell'articolo 9, comma 3, delle NA del PAI;
- c. la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Em) è quella dell'articolo 9, comma 6, delle NA del PAI;
- d. la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di conoidi non recentemente riattivatisi (Cn) è quella dell'articolo 9, comma 8, delle NA del PAI;
- e. in riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 bis e dell'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, quanto disposto con la presente deliberazione ha efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977;
- f. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010.